

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI VERONA

NATURA E FINALITÀ

Art. 1 - Il Consiglio presbiterale, che rappresenta l'intero presbiterio della diocesi di Verona, è costituito per collaborare efficacemente con il Vescovo nella guida pastorale del popolo di Dio che a lui è affidato (cfr. PO 7; can. 495 § 1).

Art. 2 - Il Consiglio presbiterale è convocato e presieduto personalmente dal Vescovo. In sua assenza, la presidenza di singole sessioni può essere delegata al Vicario generale o ad un Vicario episcopale.

Art. 3 - Il Consiglio presbiterale ha voto consultivo a norma del diritto (cfr. can. 127 § 2, 2°).

a) Il Vescovo ne ascolta il parere nelle questioni di maggiore importanza che riguardino il governo della diocesi (can. 500 § 2).

b) Il Vescovo ha l'obbligo di ascoltare il parere del Consiglio presbiterale nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461 § 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante di una parrocchia (can. 515 § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (*"Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"*, art. 33); l'istituzione obbligatoria dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536 § 1); la costruzione di una nuova chiesa (can. 1215 § 2); la riduzione ad uso profano di una chiesa (can. 1222 § 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263).

c) Su singole questioni il Vescovo può attribuire al Consiglio presbiterale voto deliberativo (cfr. can. 500 § 2).

d) Non spetta al Consiglio presbiterale trattare questioni che riguardino persone singole, oppure relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

COMPOSIZIONE, DURATA, CESSAZIONE

Art. 4 - Il CP è così composto:

- il Vicario generale, i Vicari episcopali, il cancelliere;
- un presbitero per ciascuno dei vicariati foranei, eletto dai presbiteri del vicariato che ne abbiano il diritto a norma degli artt. 5-6;

- un presbitero per ciascuno degli altri gruppi elettorali, eletto dai presbiteri che ne fanno parte secondo la composizione e i criteri stabiliti dalle norme procedurali;
- 5 membri eletti su base generale dall'intero presbiterio, secondo i criteri stabiliti dalle norme procedurali;
- il Rettore del Seminario Vescovile;
- il Rettore dell'Istituto di pastorale "G.M. Giberti";
- il responsabile della formazione permanente del clero;
- 2 presbiteri religiosi designati dalla CISM;
- 6 membri nominati personalmente dal Vescovo, il quale terrà conto preferibilmente delle tipologie di presbiteri che non abbiano avuto adeguata rappresentanza dalla procedura elettiva.

Art. 5 - Le modalità di costituzione e la composizione dei gruppi elettorali e delle commissioni elettorali, nonché le norme relative alle elezioni e a eventuali ricorsi vengono stabilite da un apposito Regolamento, approvato o confermato dal Vescovo in occasione delle elezioni.

Art. 6 - Hanno diritto attivo di elezione:

- a) i presbiteri incardinati e domiciliati nella diocesi di Verona;
- b) i presbiteri con domicilio in diocesi - secolari incardinati altrove, religiosi e membri di società di vita apostolica - che esercitano un ufficio in favore della diocesi conferito dal Vescovo (parroci, vicari parrocchiali, insegnanti di teologia e di religione, cappellani, ecc.);
- c) i presbiteri che operano, su mandato del Vescovo e in base a regolare convenzione, in servizio di altre diocesi nell'ambito della cooperazione fra Chiese particolari;
- d) i presbiteri che sono a servizio della Santa Sede o della Conferenza Episcopale Italiana con mandato a tempo determinato
- e) i presbiteri assenti temporaneamente dalla diocesi per motivi di studio o per incarichi particolari assegnati o approvati del Vescovo.

Art. 7 - Sono eleggibili solo i presbiteri di cui all'art. 6 a) e b), in quanto gli altri elettori non possono essere personalmente presenti alle sessioni del Consiglio presbiterale.

Art. 8 - Per favorire il ricambio negli incarichi, il presbitero che sia stato eletto, nominato o designato per due mandati consecutivi e completi non può far parte del Consiglio per il turno immediatamente successivo.

Art. 9 - Il Consiglio presbiterale viene rinnovato integralmente ogni cinque anni. Per particolari e rilevanti motivi il Vescovo può prorogarne la durata, ma non oltre sei mesi. Tre mesi prima della scadenza del mandato il Vescovo dà avvio alle procedure per il rinnovo.

Art. 10 - I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni presentate al Vescovo e da lui accolte; per cessazione dall'ufficio nel caso di membri di diritto; per legittimo trasferimento ad un domicilio extradiocesano; in seguito a tre assenze non giustificate anche non consecutive.

Art. 11 - Nel caso di cessazione dall'incarico di un Consigliere eletto da un gruppo elettorale o dalla lista generale diocesana, subentra fino alla scadenza del quinquennio il primo dei non eletti tuttora appartenente allo stesso gruppo elettorale oppure alla lista diocesana, secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti. In assenza di presbiteri che nel gruppo abbiano ottenuto voti, si procede a nuova elezione da parte dello stesso gruppo elettorale .

RUOLI INTERNI AL CONSIGLIO

Il Moderatore

Art. 12 - Nel corso della prima sessione del mandato il Consiglio presbiterale elegge tra i suoi membri il Moderatore. Il primo dei non eletti assume il ruolo di Vice-moderatore.

Il Moderatore o, in caso di assenza il Vice-moderatore, regola le discussioni dell'assemblea; concede la parola; dirige le operazioni di voto precisandone con chiarezza le opzioni; garantisce l'osservanza dello Statuto.

Il Segretario

Art. 13 - Il Vescovo, tra i membri del Consiglio presbiterale o anche al di fuori di esso, nomina il Segretario. E' suo compito:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato;
- b) trasmettere ai singoli Consiglieri, non oltre dieci giorni dalla data stabilita, l'avviso di convocazione, il verbale della sessione precedente, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- c) ricevere le proposte dei Consiglieri per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;

d) registrare le presenze e ricevere le comunicazioni che giustifichino le assenze;

e) redigere il verbale delle sessioni, da approvare all'inizio della sessione successiva, nonché delle riunioni del Consiglio di presidenza;

f) conservare in luogo sicuro presso la sede della Segreteria gli atti e i documenti, che annualmente verranno depositati nell'Archivio diocesano.

Il Consiglio di presidenza

Art. 14 - Il Consiglio presbiterale si avvale di un Consiglio di presidenza composto dal Moderatore, dal Vice-moderatore, dal Segretario e da due membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito. Presiede il Consiglio di presidenza il Vescovo personalmente o un Vicario da lui delegato.

Art. 15 - Spetta al Consiglio di presidenza:

a) offrire il proprio parere al Vescovo circa un'agenda annuale di argomenti da trattare e circa l'ordine del giorno delle singole sessioni;

b) assegnare, programmare e coordinare l'elaborazione di strumenti di lavoro volti a orientare le discussioni assembleari del Consiglio presbiterale;

c) verificare le motivazioni di eventuali dimissioni e di assenze ingiustificate; determinare la necessità e la modalità di eventuali subentri;

d) fornire costante relazione al Vescovo delle attività e dei pareri formulati dal Consiglio presbiterale per consentirgli di prendere le decisioni che a lui spettano.

e) mantenere un rapporto costante col Consiglio pastorale diocesano, concordando con l'analogo organismo direttivo, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti di interesse diocesano;

f) stabilire le modalità per comunicare a tutto il presbitero e alla comunità diocesana le indicazioni espresse dal Consiglio presbiterale.

IL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Art. 16 - Fra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo nomina liberamente 9 presbiteri per costituire il Collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr. can. 502) e dallo Statuto del Collegio stesso.

Il Vescovo, con modalità da lui stesso stabilite, può chiedere al Consiglio presbiterale una indicazione non vincolante sulla scelta dei componenti il Collegio.

Poiché il Collegio dei consultori è espressione rappresentativa del Consiglio presbiterale, è opportuno che venga mantenuta una comunicazione effettiva tra i due organismi.

LE SESSIONI

Art. 17 - Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte nel corso dell'anno pastorale (da settembre a giugno dell'anno successivo), secondo un calendario stabilito annualmente dal Consiglio di presidenza.

Può essere convocato in sessione straordinaria su iniziativa del Vescovo o in seguito alla richiesta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri per trattare un determinato argomento.

Art. 18 - I membri del Consiglio presbiterale sono tenuti a partecipare personalmente a tutte le sessioni e per tutta la loro durata.

L'assenza deve essere giustificata e motivata in forma scritta tramite il Segretario, anche per via informatica, entro 10 giorni, salvo legittimo impedimento, dallo svolgimento della sessione.

L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, è verificata dal Consiglio di presidenza e comporta, salvo diverso giudizio del Vescovo, la decadenza dal mandato.

Art. 19 - Su invito del Consiglio di presidenza possono partecipare alle sessioni, ma senza diritto di voto, persone che non ne siano membri per presentare gli argomenti che sono oggetto della riflessione del Consiglio presbiterale o per fornire ad esso specifiche consulenze.

Art. 20 - Normalmente l'argomento principale di ogni sessione viene previamente studiato e approfondito da un esperto o da una commissione a ciò incaricati dal Consiglio di presidenza. Sarà redatto un breve strumento di lavoro, inviato ai Consiglieri contestualmente alla convocazione, per favorire la riflessione e la discussione assembleare.

Art. 21 - Il Moderatore, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Presidenza, precisa all'inizio della sessione le modalità e i tempi di svolgimento, la scansione dei diversi nuclei dell'argomento trattato, l'assegnazione di specifiche questioni per eventuali lavori di gruppo.

Art. 22- Normalmente l'espressione conclusiva del parere del Consiglio presbiterale viene formulata mediante mozioni sintetiche votate dall'assemblea. Qualora le conclusioni non siano formulabili con una mozione di sintesi, viene consegnato al Vescovo l'insieme degli interventi.

Art. 23 - E' in facoltà del Vescovo richiedere il parere del Consiglio presbiterale su questioni specifiche e urgenti, anche non previamente programmate e preparate.

Art. 24 - Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo, per mezzo del Segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della diocesi, con esclusione degli argomenti di cui all'art. 3 d).

Art. 25 - Dopo la preghiera iniziale, il Segretario chiede l'approvazione del verbale della sessione precedente, inviato ai singoli Consiglieri contestualmente alla convocazione, dando previamente facoltà di proporre eventuali osservazioni o integrazioni o modifiche.

Il verbale approvato dal Consiglio è sottoscritto dal Moderatore e dal Segretario.

Art. 26 - Normalmente i lavori consiliari iniziano con una breve relazione introduttiva che illustri i problemi da trattare e che indichi una traccia di discussione. Il relatore, che può essere esterno al Consiglio presbiterale, è incaricato dal Consiglio di presidenza o dalla commissione che ha studiato previamente l'argomento.

Art. 27 - La successiva discussione può essere svolta, a giudizio del Consiglio di presidenza, o in forma assembleare o a gruppi. Nel caso che si svolga a gruppi, non potrà comunque mancare il momento assembleare in cui riferirne le conclusioni. I tempi di intervento, la composizione dei gruppi con relativo moderatore e segretario sono stabiliti dal Moderatore del Consiglio.

Art. 28 - Terminata la discussione, è lasciato un intervallo durante il quale il Consiglio di presidenza elabora specifiche proposte o mozioni sulla base di quanto è emerso dal dibattito. Esse, chiaramente formulate dal Moderatore, vengono poste a votazione in modo da consegnare al Vescovo il parere espresso a maggioranza dal Consiglio presbiterale.

Anche i Consiglieri, singoli o associati, possono formulare mozioni che, verificate dal Consiglio di presidenza, sono poste a votazione.

Se l'esito della discussione non giungesse a proposte condivise, il Vescovo terrà comunque conto dei rilievi che sono emersi.

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Art. 29 - Le votazioni sono valide se il numero dei Consiglieri presenti non è inferiore alla metà degli aventi diritto.

a) Se il Consiglio è chiamato a votare su due o più proposte alternative, per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

b) Se il Consiglio è chiamato a votare su più proposte o mozioni non alternative, per l'approvazione è richiesta per ciascuna di esse la maggioranza assoluta dei presenti.

c) Per eleggere una persona, è richiesta per i primi due scrutini la maggioranza di almeno un terzo dei presenti. Al terzo scrutinio viene eletto a maggioranza relativa il candidato tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel secondo scrutinio. In caso di parità risulta eletto il più anziano per ordinazione.

d) Se deve essere eletto contemporaneamente un insieme di più persone, è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. Il numero delle preferenze, stabilito dal Moderatore, non può essere maggiore della metà degli eligendi. In caso di parità è eletto il più anziano per ordinazione.

Art. 30 - Il Consiglio presbiterale elegge 4 parroci, anche al di fuori del Consiglio, con due dei quali il Vescovo è tenuto a trattare della rimozione di un parroco dal suo ufficio o dell'imposizione del suo trasferimento (cfr. can. 1742, § 1 e can. 1750).

RAPPORTI CON IL PRESBITERIO

Art. 31 - Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato; pertanto esprime liberamente il proprio pensiero, mantenendo tuttavia costante attenzione al rapporto di rappresentatività che lo lega a tutti i presbiteri e, in particolare, a coloro che costituiscono il proprio vicariato o gruppo elettivo, originario o acquisito successivamente.

Art. 32 - Ogni Consigliere si rende disponibile, particolarmente nell'ambito del proprio gruppo elettivo, a ricevere indicazioni per l'individuazione di problemi da trattare e per la preparazione delle sessioni.

Il Consiglio di presidenza può disporre che l'ordine del giorno relativo a qualche specifico argomento sia comunicato a tutti i presbiteri della diocesi in vista di una consultazione più ampia da parte del presbiterio.

Il Consiglio di presidenza individua anche le modalità con cui l'attività del Consiglio viene portata a conoscenza dei presbiteri e di tutta la diocesi.

CESSAZIONE

Art. 33 - Quando la sede episcopale diviene vacante, il Consiglio presbiterale cessa; entro un anno dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo è tenuto a costituire il Consiglio presbiterale (cfr. can. 501, § 2).

NORME FINALI

Art. 34 - Le norme procedurali per il rinnovo del Consiglio presbiterale sono determinate da specifico Regolamento, approvato o confermato dal Vescovo.

Art. 35 - Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo, sentito il parere del Consiglio presbiterale, oppure su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri e successiva approvazione del Vescovo.

Art. 36 - Le situazioni non espressamente previste dal presente Statuto sono regolate dalle norme del diritto universale e particolare.